



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA

BENT. N° 1863/17
REP. N° 1863/17
REG. GEN. N° 1863/17
Amministr. N° 1863/17

Nella persona del Dott. CARLO GRIMALDI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N.7673/2017 R.G. promossa

DA

██████████, con il Proc. Dom. Avv. ██████████

ATTORE

CONTRO

██████████, con i Proc. Dom. Avv.ti ██████████ e

██████████

CONVENUTO

Oggetto: comparsa di riassunzione. Eccezione di nullità.

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE: chiede il rigetto delle eccezioni di rito in quanto trattasi di mero errore materiale.

PER IL CONVENUTO: eccepisce in via preliminare la nullità della notificazione della comparsa di riassunzione per le ragioni di cui in atti, eccepisce, altresì la nullità dell'atto introduttivo per assoluta carenza dei requisiti formali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con comparsa di riassunzione notificata, a mezzo pec, in data 19.09.2017, ██████████, citava ██████████ a comparire innanzi al presente giudice per l'udienza del 08.11.2017, d'ufficio posticipata al successivo 10.11.2017, prima udienza di comparizione utile calendarizzata, in esecuzione dell'ordinanza assunta in data 20 giugno 2017 e notificatagli in data 21 giugno 2017, con la quale il Giudice di pace di Merano aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del presente giudice assegnando termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio.

Alla detta udienza, si costituiva formalmente il convenuto che eccepiva pregiudizialmente la nullità della citazione in riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio.

Nel merito chiedeva respingersi integralmente le pretese attoree e svolgeva domanda riconvenzionale.

Ritenuto di doversi formalmente pronunciare sulla eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto in quanto, se accolta, in grado di definire il giudizio inibendo la pronuncia nel merito, sulle conclusioni delle parti rassegnate in punto di detta pregiudiziale, come in epigrafe trascritte, la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione relativa alla nullità della notificazione della comparsa di riassunzione introduttiva del presente giudizio è fondata e come tale va accolta.

Infatti, la nullità delle notificazioni come previste dalla Legge 53/1994 e la sua rilevabilità d'ufficio, è espressamente comminata dall'art. 11 della predetta legge in tutti i casi in cui manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti.

Nel caso di specie, dato atto che l'art. 3-bis L. 53/1994, al suo quarto comma recita testualmente: "*Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: <<notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994>>*" e che è oggettivamente rilevabile, rilevata ed eccepita l'omissione della detta indicazione, la cui doverosità è espressamente riferita dalla norma, pena la dichiarazione di nullità della notifica, questa dovrà conseguire ed essere formalmente dichiarata.

Quale ulteriore conseguenza, dato atto che il termine imposto per la riassunzione è spirato alla data del 22.09.2017 e che la presente non può avere effetto in relazione alla sua tempestività essendone dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c. dovrà essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.

La sussistenza di una domanda riconvenzionale e la mancata riattivazione del giudizio a cura della parte proponente di quella si ritiene costituiscano presupposto per la compensazione delle spese ex art. 92, comma II, c.p.c..



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brescia, nella persona del dott. Carlo Grimaldi, ogni altra istanza eccezione e deduzione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) dichiara la nullità della comparsa di riassunzione che ha introdotto il presente giudizio ex art. 11, Legge 53/1998, in relazione all'art 3-bis, comma 4 della medesima legge;
- B) dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 50, comma II, c.p.c.;
- C) compensa le spese di lite.

Così deciso in Brescia, addì 20 novembre 2017.

Il Giudice di Pace
(Dott. Carlo Grimaldi)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

20 NOV 2017

CANCELLIERE
Giuseppe Panagà

SENTENZA PUBBLICATA

IL 24 NOV 2017

CANCELLIERE
Giuseppe Panagà